

**"Regolamento per l'esercizio della pesca  
nelle acque pubbliche interne  
della provincia di Belluno".**

**- Gennaio 2012 -**

**ART. 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE**

1. Tutte le acque fluenti e lacustri della provincia di Belluno, esclusi i laghi di Santa Croce e di Corlo, sono classificate salmonicole (zona "A"). I laghi di Santa Croce e di Corlo sono classificati zona ciprinicola (zona "B").

2. E' escluso dalla presente classificazione il canale della Brentella nel tratto scorrente nella provincia di Belluno, in quanto struttura artificiale facente parte delle opere di bonifica priva di comunicazione con corsi d'acqua naturali.

3. La presente classificazione è finalizzata alla coltivazione delle acque, alla protezione e tutela della loro qualità biologica e faunistica, nonché ai fini della formulazione dei piani di esercizio della pesca.

**ART. 2 - BACINI DI PESCA**

1. Il territorio della provincia di Belluno è ripartito in 12 Bacini di Pesca, individuati secondo parametri di omogeneità, nell'ambito dei singoli bacini idrografici, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del territorio e della pressione di pesca.

**ART. 3 - ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA**

1. Le zone a regime particolare di pesca sono le Zone a Gestione Sperimentale (ZGS) e le zone No Kill (non uccidere). Rientrano nelle No Kill le zone Cattura e Rilascio (C&R) e le zone Trofeo. Tali zone sono istituite dalla Provincia sulla base delle indicazioni della carta ittica.

2. Nelle Zone No Kill :

- non è consentito trattenere il pescato, che deve essere immediatamente slamato e liberato in acqua;

- è fatto obbligo trattenere esemplari di trota iridea eventualmente allamati nel limite di cui all'art. 13 comma 3°;

- le zone Cattura e Rilascio (C&R) sono caratterizzate dall'uso esclusivo di mosche artificiali a secco;

- nelle Zone Trofeo, con apposita regolamentazione da parte dei bacini di pesca, può essere trattenuto un numero contingentato di capi da trofeo, intendendosi con questo esemplari di taglia significativamente superiore a quella consentita nelle altre zone di pesca;

- i bacini di pesca potranno regolamentare ulteriormente l'esercizio di tale attività nel rispetto della disciplina vigente.

3. Nelle Zone a Gestione Sperimentale l'attività alieutica viene svolta con regole specifiche anche in deroga a quelle vigenti, secondo piani coerenti con i principi della Carta Ittica, proposti dai Bacini di pesca e approvati dalla Giunta provinciale.

4. La Giunta provinciale approva specifico disciplinare indicante i luoghi, i periodi e le modalità per l'esercizio della pesca denominata "Carpfishing".

#### **ART. 4 ZONE DI TUTELA PARTICOLARI**

1. La Provincia individua la zona di tutela della trota marmorata, suddivisa in *core area* e *buffer zone*, sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica provinciale.

2. La Provincia individua le tratte di tutela del gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*), lampreda padana (*Lampetra zanandreaei*), ululone dal ventre giallo (*Bombina variegata*), tritone crestato (*Triturus cristatus carnifex*), rana di lataste (*Rana latastei*) e rana agile (*Rana dalmatina*) ove applicare le misure di mitigazione indicate nella V.Inc.A.

#### **ART. 5 - IMMISSIONE DI MATERIALE ITTICO**

1. La Provincia approva i piani di immissione proposti dai Concessionari dei Bacini di pesca con le prescrizioni di seguito indicate.

2. Le semine di materiale adulto potranno essere effettuate esclusivamente nelle tratte classificate Immetti e Prendi (I&P). La taglia utilizzata per l'immissione di salmonidi sarà quella legale di cattura che corrisponde mediamente a 4 esemplari per chilogrammo.

3. Nella zona A) salmonicola, con esclusione della zona di tutela della trota marmorata, è consentita la semina di :

- trota fario (*Salmo (trutta) trutta*),
- trota marmorata (*Salmo (trutta) marmoratus*),
- temolo (*Thymallus thymallus*),
- salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*).

Per ogni esemplare adulto di trota fario e/o salmerino alpino immesso vige l'obbligo di seminare, nella stessa stagione di pesca, n. 6 avannotti o n. 1,5 esemplari di trota fario taglia 4/6

4. Nella zona di tutela della trota marmorata:

- è vietata la semina della trota fario;
- è consentita la semina di trota marmorata e temolo;
- è consentita l'immissione di materiale adulto di trota iridea, salmerino alpino, trota fario sterile, nel limite di g. 5/mq di superficie/anno, soggetti ad una riduzione del 5% anno; nella *buffer zone* la riduzione del 5% sarà biennale. Ai fini di tale conteggio è computato anche il materiale ittico immesso per le gare di pesca di classe A) agonistiche e B) raduni;
- il quantitativo totale di materiale adulto per ogni tratta dovrà essere ripartito in almeno quattro semine, eccezion fatta per la zona di accertata presenza della lampreda padana, nella quale dovrà essere ripartito in almeno 6 semine;
- non è consentita la semina di materiale adulto nel mese antecedente la

- chiusura della pesca;
- nelle tratte di immissione, con l'aggiunta di 1 Km. verso monte e 1 km. verso valle vige il divieto, che dovrà essere opportunamente segnalato, di prelievo della trota marmorata ed ibrido e del temolo fino ai 15 giorni successivi alla semina;
  - a fronte di rilasci di materiale adulto vige l'obbligo di rilascio, nella stessa stagione di pesca, di materiale giovanile di ripopolamento nella seguente proporzione: *core area* - 8 avannotti o 2 trotelle di trota marmorata taglia 4/6 o 1 temolo taglia 9/12 per ciascun esemplare adulto immesso; *buffer zone* - 4 avannotti o 1 trotella di trota marmorata taglia 4/6 o 0,5 temoli taglia 9/12 per ciascun esemplare adulto immesso. La Giunta provinciale può approvare deroghe motivate al piano di riduzione purché compensate con semine di materiale giovanile secondo il criterio sopra indicato, aumentato del 10%; per la *buffer zone* l'aumento sarà del 5%
5. Le semine di trota marmorata possono essere effettuate solo con materiale ottenuto da riproduttori provenienti dal bacino del fiume Piave e dal bacino del fiume Brenta per il Torrente Cismon;
6. Nella zona B) - ciprinicola, è consentita la semina di:
- trota fario (*Salmo (trutta) trutta*),
  - trota marmorata (*Salmo (trutta) marmoratus*),
  - temolo (*Thymallus thymallus*),
  - salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*)
  - carpa (*Cyprinus carpio*)
  - tinca (*Tinca tinca*)
  - pesce persico (*Perca fluviatilis*)
  - luccio (*Esox lucius*)
  - anguilla (*Anguilla anguilla*)
  - alborella (*Alburnus alburnus alborella*)
7. Nel canale Brentella è consentita soltanto l'immissione di trota iridea;
8. Nelle zone No Kill, è vietata la semina di materiale ittico adulto.
9. Sono vietati l'immissione e l'allevamento di gamberi di fiume di specie non indigena.
10. La Giunta provinciale può autorizzare, su richiesta degli interessati o nell'ambito di specifici programmi di semina, deroghe ai criteri di immissione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale delle acque confinanti.
11. Tutte le operazioni di semina devono essere comunicate per iscritto alla Provincia con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di effettuazione delle stesse e devono essere registrate in un apposito libro di gestione predisposto dalla Provincia. Tale documento deve pervenire alla Provincia entro il 30 novembre. Il libro deve essere custodito presso la sede dell'Associazione.

#### **ART. 6 - CONTROLLO SANITARIO DEL MATERIALE ITTICO**

1. Tutte le immissioni di pesci e di altri organismi acquatici devono avvenire nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia sanitaria. Ove non diversamente previsto i pesci e gli altri organismi acquatici devono essere accompagnati da idonea documentazione sanitaria attestante la conformità del materiale all'immissione. Detta certificazione sanitaria deve essere emessa non oltre 6 giorni precedenti quello della semina. Il suddetto certificato sanitario deve essere allegato al registro delle semine previsto dall'art. 5 comma 11.

## ART. 7 - DOCUMENTI DI PESCA

1. Per esercitare la pesca nelle acque della provincia di Belluno è necessario essere muniti dei seguenti documenti:

- licenza di pesca
- tesserino regionale (solo per la zona "A")
- libretto annuale di associazione o permesso temporaneo rilasciato dal concessionario di Bacino.

2. Nelle acque in concessione classificate salmonicole il pescatore, munito di libretto annuale di associazione ad una concessione della provincia di Belluno, è esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.

3. Il libretto annuale di associazione deve contenere le generalità del pescatore, le giornate di pesca, le zone di pesca, le quantità e le specie ittiche prelevabili soggette a contingentamento.

4. E' fatto obbligo al pescatore socio di restituire al concessionario di 1° associazione il libretto annuale di associazione entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Per i pescatori soci di prima associazione dei Bacini di pesca n. 7 e 12 la data di restituzione è prorogata al 31 dicembre.

5. Il permesso temporaneo di pesca deve contenere, oltre a quanto stabilito per il libretto annuale di associazione, il periodo di validità. E' fatto obbligo al pescatore di restituire tale permesso nei tempi e con le modalità ivi prescritte.

6. Nelle zone No kill il pescatore deve essere munito di specifico permesso rilasciato dal concessionario. L'eventuale prelievo di esemplari di trota iridea o da trofeo deve essere annotata sul documento di pesca.

7. E' fatto obbligo al pescatore di eseguire sui documenti di pesca con inchiostro indelebile le seguenti annotazioni:

a) l'uscita di pesca (mattina/pomeriggio - giorno - mese) prima di iniziare l'attività di pesca

b) il bacino e la zona di pesca prima di iniziare l'attività di pesca e ad ogni sua variazione;

c) i capi prelevati:

- di salmonidi, timallidi, coregoni e lucci immediatamente dopo l'incarnieramento;

- di specie diverse da quelle sopraindicate, ove soggette a contingentamento, ad ogni interruzione, anche temporanea, dell'esercizio di pesca.

8. Devono, comunque, essere effettuate le eventuali ulteriori annotazioni richieste.

## ART. 8 - MODI ED ATTREZZI DI PESCA

### 1. Nella zona "A" salmonicola:

a) la pesca è consentita con l'uso di una sola canna, armata di un solo amo, che può terminare con una o più punte, fatta eccezione per l'utilizzo di esche artificiali per le quali è ammesso un massimo di due ami terminanti con una o più punte. E' consentito l'uso di moschera o camolera, con un massimo di tre ami e coda di topo, con una sola mosca artificiale;

b) nei laghi, con l'esclusione del lago di Alleghe, è consentito, inoltre, l'uso di due canne, armate di un solo amo terminante con una o più punte. Nel lago di Centro Cadore ed esclusivamente per la pesca del persico reale, qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di tre ami, purché innescati con esche artificiali denominati comunemente "ciucci".

c) nella zona di tutela della trota marmorata, la pesca è consentita esclusivamente con l'uso di una sola canna, armata di un solo amo, terminante con una o più punte, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;

### 2. Nella zona "B" ciprinicola:

a) la pesca può essere esercitata con un massimo di tre canne, armate con non più di tre ami ciascuna, terminanti con una o più punte;

b) per la pesca al persico, qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente "ciucci";

c) è consentito l'uso di tirlindana con non più di tre esche;

d) per la pesca del coregone è consentito l'uso di finale di lenza armato con un massimo di dieci mosche artificiali, imitazioni di chironoma.

### 3. Nelle zone No Kill:

a) la pesca è consentita esclusivamente con l'uso di una sola canna armata di un solo amo, terminante con una o più punte, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;

b) nelle zone di cattura e rilascio (C&R), è consentita esclusivamente la pesca a mosca con l'utilizzo di una sola canna attrezzata con coda di topo ed uso di una sola mosca artificiale, provvista di amo, terminante con una sola punta, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;

4. E' fatto obbligo al pescatore, nel caso di cattura di salmonidi o timallidi sotto misura, di tagliare la lenza senza strappare l'amo, qualora lo stesso sia innescato con esche naturali e non sporga dalla bocca del pesce.

5. E' vietato l'esercizio della pesca a strappo, con le mani, con l'impiego di fonti luminose, nonché la pesca subacquea.

6. L'uso del guadino, con diametro o lato massimo di cm. 50, è consentito

esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato.

7. E' vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo, ad una distanza inferiore di mt. 20 sia a monte che a valle delle scale di risalita dei pesci. La suddetta distanza riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore sia quella dell'esca o dell'attrezzo di pesca.

8. E' vietata la pesca dai ponti a transito autoveicolare.

#### **ART. 9 - USO DI ESCHE**

1. E' vietato pescare con la larva della mosca carnaria (bigattino), con le uova di pesce o loro imitazioni, con il sangue e le interiora di animali.

2. La pesca con il pesciolino vivo o morto è consentita esclusivamente con la specie sanguinerola e, nei laghi di S. Croce, Centro Cadore e Corlo, anche con le specie alborella, scardola e triotto.

3. Tali pesciolini devono essere catturati nelle acque del Bacino di pesca, in cui sono utilizzati come esche. Il pescatore può catturare e/o detenere fino a un massimo di 20 esemplari, aumentati fino a 50 nei laghi di S. Croce, Centro Cadore e Corlo. Il prelievo di pesciolini, usati come esca, può essere effettuato anche con la bottiglia.

4. L'uso della bottiglia deve avvenire sotto il controllo visivo del pescatore ed è considerato azione di pesca a tutti gli effetti.

5. E' vietato detenere e/o usare esche vive o morte di specie diverse da quelle consentite.

#### **ART. 10 - USO DI PASTURE**

1. Nella zona "A", è vietata ogni forma di pasturazione.

2. Nella zona "B" è vietata la pasturazione con sostanze artificiali, con la larva della mosca carnaria (bigattino), col sangue, con interiora di animali e con qualsiasi altro prodotto atto a stordire il pesce. In tale zona, dal 15 maggio al 30 giugno, è vietato l'uso, come esca e/o pastura, del mais e/o suoi derivati.

#### **ART. 11 PERIODI DI DIVIETO DELLA PESCA**

1. Nella zona "A" la pesca è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, e da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole calcolata secondo gli orari di seguito indicati.

ORARIO SOLARE DEL SORGERE E DEL TRAMONTO DEL SOLE							
MESE	GIORNO	SORGE	TRAMONTA	MESE	GIORNO	SORGE	TRAMONTA
GENNAIO	1 - 14	7.38	16.50	LUGLIO	1 - 14	4.37	19.49
	15 - 31	7.36	16.38		15 - 31	4.48	19.44
FEBBRAIO	1 - 14	7.22	17.24	AGOSTO	1 - 14	5.02	19.28
	15 - 28	7.05	17.42		15 - 31	5.17	19.10
MARZO	1 - 14	6.44	18.01	SETTEMBRE	1 - 14	5.35	18.43
	15 - 31	6.20	18.17		15 - 30	5.50	18.19
APRILE	1 - 14	5.50	18.38	OTTOBRE	1 - 14	6.07	17.51
	15 - 30	5.27	18.53		15 - 31	6.22	17.28
MAGGIO	1 - 14	5.03	19.11	NOVEMBRE	1 - 14	6.44	17.03
	15 - 31	4.47	19.26		15 - 30	7.00	16.48
GIUGNO	1 - 14	4.36	19.39	DICEMBRE	1 - 14	7.19	16.39
	15 - 30	4.33	19.47		15 - 31	7.31	16.39

Nel periodo dell'ora legale, gli orari sopra indicati dovranno essere aumentati di 60 minuti.

2. Per le seguenti specie è, inoltre, vietata nei sottoindicati periodi:

- trota fario, trota marmorata e ibrido, trota iridea, salmerino alpino: dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo
- temolo: dall'ultimo lunedì di settembre al 15 maggio
- barbo comune: dal 15 maggio al 31 luglio
- scazone: dal 1° maggio al 31 luglio
- coregone: dal 1° novembre al 15 gennaio
- persico reale: dal 1° aprile al 31 maggio
- alborella: dal 1° giugno al 31 luglio
- tinca e carpa: dal 15 maggio al 30 giugno
- luccio : zona a) salmonicola: dal 1° gennaio al 31 marzo,  
zona b) ciprinicola: dal 1° gennaio al 15 maggio

3. E' vietata la pesca del gambero di fiume, del barbo canino e della lampreda padana.

#### **ART. 12 - LUNGHEZZE MINIME**

1. Le misure minime di prelievo sono le seguenti:

- trota fario: cm 22
- trota marmorata ed ibrido nella core area della zona di tutela : cm. 50
- trota marmorata ed ibrido al di fuori della core area: cm. 35
- trota di lago: cm. 35
- temolo: cm. 35
- salmerino alpino: cm. 25
- coregone: cm. 30
- persico reale: cm. 15
- barbo comune: cm. 30
- tinca: cm. 25

- carpa: cm. 30
- cavedano, savetta e pigo: cm. 20
- luccio: zona a) salmonicola: cm. 40  
          zona b) ciprinicola: cm. 70
- anguilla: cm. 40

#### **ART. 13 - PRELIEVO CONSENTITO**

1. Nelle zone di tutela della trota marmorata ciascun pescatore può prelevare un solo capo giornaliero di trota marmorata o ibrido con un massimo di cinque capi stagionali.
2. La Giunta, in relazione a specifici piani di contingentamento per Bacino elaborati sulla base di censimenti diretti e di analisi dei dati di prelievo e di pressione di pesca, ovvero di programmi sperimentali, può consentire prelievi di trota marmorata o ibrido in deroga a quanto previsto dal comma 1.
3. Salvo quanto sopra disposto, il pescatore può prelevare giornalmente fino ad un massimo di 5 capi tra salmonidi e timallidi e 10 capi di coregone; per l'anguilla 5 capi giornalieri con un massimo di 10 capi annuali.
4. Nella zona A e nella zona B, ogni pescatore può prelevare complessivamente, per ciascuna giornata di pesca, un massimo di 5 Kg di pesce, salvo il caso in cui tale limite sia superato dall'ultimo capo prelevato.

#### **ART. 14 - ULTERIORI RESTRIZIONI**

1. Le Associazioni concessionarie dei Bacini di pesca ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 19/1998 hanno facoltà di chiedere alla Provincia l'adozione di ulteriori restrizioni che riguardino i periodi di divieto, le giornate e gli orari di pesca, i modi e gli attrezzi di pesca, le esche e le pasture, le lunghezze minime e le quantità di prelievo, anche nelle zone a regime particolare di pesca.
2. Le suddette restrizioni dovranno essere comunicate alla Provincia entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione. In caso di silenzio oltre 60 giorni decorrenti dal 31 ottobre, le restrizioni stesse si intendono approvate.
3. Le restrizioni, così autorizzate, costituiscono limitazioni all'esercizio di pesca ai sensi del presente regolamento.

#### **ART. 15 - GARE DI PESCA**

1. Le gare di pesca sono definite di Classe A) agonistiche, con un numero di partecipanti superiore a 100, e di Classe B) raduni, con un numero di partecipanti non inferiore a 30 e non superiore a 100.
2. Le gare di classe A) agonistiche sono autorizzate dalla Provincia secondo le indicazioni della Carta ittica previa presentazione, da parte della Federazione



di cui alla legge 16.2.1942, n. 426 o di associazioni provinciali affiliate ad associazioni nazionali riconosciute dal C.O.N.I., del relativo calendario annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per ciascuna zona omogenea di gestione il numero delle gare di Classe A) è limitato a 10 per anno. Deroghe possono essere concesse solo per manifestazioni nazionali ed internazionali delle Federazioni di Pesca sportivi o per eventi contingenti di valenza provinciale o regionale.

3. Le gare di pesca di classe B) raduni, possono essere effettuate da Associazioni o Società di pescatori sportivi e/o dilettanti locali previa autorizzazione della Provincia rilasciata secondo le indicazioni della Carta ittica. La richiesta deve essere presentata almeno 10 giorni prima dello svolgimento della gara e deve contenere il parere non vincolante del concessionario del relativo bacino di pesca, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. La richiesta di svolgimento delle gare di classe A) agonistiche e di classe B) raduni da svolgersi nella zona di tutela della trota marmorata, dovrà essere presentata unitamente al parere vincolante del relativo concessionario del Bacino di pesca.

5. La richiesta di svolgimento di entrambe le tipologie di gara deve indicare il periodo, la zona e la quantità di materiale adulto da immettere. E' consentita l'immissione di materiale ittico di taglia legale di cattura nella quantità massima di 1 kg. per partecipante conformemente a quanto previsto dall'art. 5. Nella richiesta dovranno, altresì, essere indicati i periodi e la quantità del materiale giovanile da rilasciare secondo gli obblighi previsti dall'art. 5, d'intesa con il competente concessionario del relativo Bacino di pesca. I verbali di semina del materiale adulto e giovanile dovranno essere trasmessi al competente concessionario del Bacino di pesca entro 10 giorni dalla semina. Il verbale di semina del materiale giovanile dovrà contenere il riferimento alla relativa gara.

6. Durante lo svolgimento delle gare di pesca, il partecipante è tenuto al solo possesso della licenza di pesca e non ha limitazioni sul numero di capi prelevabili. Qualora il partecipante durante la gara catturi pesci di specie diversa da quelli all'uopo seminati è obbligato a rilasciarli, provvedendo al taglio della lenza qualora l'amo non sporga dalla bocca del pesce.

7. Ad eccezione delle deroghe previste dal precedente comma, i partecipanti alle gare di pesca sportiva sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni di legge e del presente regolamento relative ai modi ed attrezzi di pesca, nonché all'uso di esche e pasture.

8. I tratti di corsi d'acqua interessati dalle gare di pesca sportiva sono chiusi alla libera pesca mediante l'apposizione di tabelle di divieto predisposte dall'Amministrazione provinciale in conformità alle indicazioni regionali, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 19/98. Tali tabelle devono essere posizionate dal momento della semina del materiale ittico, che è effettuabile anche il giorno antecedente a quello di svolgimento della gara, in modo visibile ed idoneo alla delimitazione del tratto di corso d'acqua destinato alla gara stessa. Al termine di quest'ultima le tabelle di divieto devono essere immediatamente rimosse.

#### **ART. 16 - PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA ALL'INTERNO DI PROPRIETA' PRIVATE**

1. Le istanze di autorizzazione alla gestione degli impianti di cui all'art. 29 della L.R. n. 19/1998 devono essere prodotte alla Provincia, su apposito modulo predisposto dagli uffici, corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia della planimetria quotata dell'impianto;
- b) elaborato tecnico dell'impianto;
- c) certificato d'analisi delle acque rilasciato da laboratorio autorizzato;

- d) consenso del proprietario all'uso dell'area, se diverso dal richiedente;
- e) copia della concessione di derivazione dell'acqua necessaria all'impianto;
- f) copia dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell'impianto.

2. A garanzia delle operazioni di controllo, la Provincia provvede all'individuazione dell'elenco delle analisi fisico-chimiche e microbiologiche da effettuarsi, nonché dei metodi e della periodicità della loro esecuzione. La Provincia potrà far eseguire o ripetere le analisi in qualunque momento.

3. La durata dell'autorizzazione è di anni cinque, con possibilità di successivi rinnovi. L'eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata entro 6 (sei) mesi dalla data della scadenza dell'atto autorizzativo.

4. L'autorizzazione è revocata in caso di sopraggiunta mancanza della concessione di derivazione e/o dell'autorizzazione allo scarico, nonché nei casi di modifica strutturale dell'impianto. L'autorizzazione può essere revocata ai fini di tutela idrobiologica degli habitat naturali contigui.

5. L'autorizzazione può contenere specifiche disposizioni attinenti la salvaguardia ambientale ed igienico/sanitaria dell'impianto. La Provincia può porre ulteriori restrizioni in base a sopravvenute esigenze di tutela della fauna autoctona. Qualora le acque del bacino siano in diretta comunicazione con altre acque pubbliche, la Provincia controlla l'idoneità degli sbarramenti di cui all'art. 32 della legge regionale n. 19/98.

6. Negli impianti possono essere immesse esclusivamente le seguenti specie ittiche:

- Trota fario *Salmo (trutta) trutta*,
- Trota iridea *Oncorhynchus mykiss*,
- Salmerino *Salvelinus alpinus* e *Salvelinus fontinalis*,
- Luccio *Esox lucius*.

7. Eventuali deroghe possono essere concesse a richiesta dell'interessato.

8. Nel caso in cui l'impianto e/o il laghetto di pesca sportiva ricada in aree dichiarate indenni ai sensi del DPR 555/92 e s.m, il materiale ittico immesso dovrà provenire da impianti di allevamento dichiarati indenni.

#### **ART. 17 - ACQUACOLTURA**

1. Le istanze di richiesta di concessione per gli scopi previsti dall'art. 22 della L.R. n° 19/98 devono essere prodotte alla Provincia, su apposito modulo predisposto dagli uffici, corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia della planimetria quotata dell'impianto;
- b) elaborato tecnico dell'impianto;
- c) certificato d'analisi rilasciato da laboratorio autorizzato;
- d) elenco delle specie ittiche oggetto di allevamento;
- e) consenso del proprietario all'uso dell'area, se diverso dal richiedente;
- f) copia della concessione di derivazione dell'acqua necessaria all'impianto;
- g) copia dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell'impianto.

2. A garanzia delle operazioni di controllo, la Provincia provvede all'individuazione dell'elenco delle analisi fisico-chimiche e microbiologiche

da effettuarsi, nonché dei metodi e della periodicità della loro esecuzione. La Provincia potrà far eseguire o ripetere le analisi in qualunque momento.

3. La durata dell'autorizzazione è di anni cinque, con possibilità di successivi rinnovi. L'eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata entro 6 (sei) mesi dalla data della scadenza dell'atto autorizzativo.

4. L'autorizzazione è revocata in caso di sopraggiunta mancanza della concessione di derivazione e/o dell'autorizzazione allo scarico, nonché nei casi di allevamento di specie ittiche non specificatamente autorizzate.

5. L'autorizzazione può contenere specifiche disposizioni attinenti la salvaguardia ambientale ed igienico/sanitaria del bacino. La Provincia può porre ulteriori restrizioni in base a sopravvenute esigenze di tutela della fauna indigena. Qualora le acque del bacino siano in diretta comunicazione con altre acque pubbliche, la Provincia stabilisce anche l'allocazione e il tipo di sbarramento per la divisione delle acque del bacino dalle altre.

6. Negli impianti possono essere allevate le seguenti specie ittiche:

- trota marmorata *Salmo trutta marmoratus*,
- trota fario *Salmo (trutta) trutta*,
- trota iridea *Oncorhynchus mykiss*,
- salmerino alpino *Salvelinus alpinus*,
- salmerino americano *Salvelinus fontinalis*,
- coregone *Coregonus lavaretus*.

L'allevamento di altre specie indigene potrà essere autorizzato su richiesta dell'interessato.

7. Nel caso in cui l'impianto ricada in aree dichiarate indenni ai sensi del DPR 555/92 e s.m., l'impianto dovrà acquisire la dichiarazione di indennità sanitaria nei modi previsti dalla relativa normativa.

#### **ART. 18 - PESCA SCIENTIFICA**

1. La domanda di autorizzazione per l'esercizio della pesca scientifica deve contenere lo scopo e il programma di ricerca, i luoghi e tempi di realizzazione e i nominativi dei soggetti che vi partecipano.

2. L'autorizzazione all'esercizio della pesca scientifica nel territorio provinciale di Belluno è rilasciata dal dirigente del settore competente, secondo le disposizioni dell'art. 9 della L.R. n. 19/98, tenuto conto dei piani di gestione e dei progetti provinciali.

3. La durata dell'autorizzazione di cui al precedente comma è indicata nell'atto autorizzativo in relazione ai programmi di ricerca presentati.

4. I titolari del permesso all'esercizio della pesca scientifica sono tenuti a comunicare alla Provincia, che avvertirà l'eventuale concessionario, le date e

le località delle uscite sul campo con un preavviso di almeno 5 gg. Lavorativi.

5. Al termine di ogni annualità o del singolo programma, il ricercatore deve presentare una relazione tecnica sulle attività svolte. La mancata presentazione della relazione comporta la revoca dell'autorizzazione.

6. L'autorizzazione non sostituisce eventuali ulteriori autorizzazioni il cui rilascio compete ad altre autorità pubbliche.

7. L'esercizio della pesca deve avvenire nel rispetto dei diritti e degli interessi acquisiti o preesistenti di soggetti pubblici e privati nell'area interessata. La Provincia è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'attività autorizzata.

8. Nel corso dell'attività di pesca scientifica è obbligatorio il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

#### **ART. 19 - DICHIARAZIONE D'URGENZA PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN ASCIUTTA**

1. Gli interventi definiti di "somma urgenza" dall'art. 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per l'esecuzione di operazioni di messa in asciutta completa o incompleta di un corso o di un bacino d'acqua vanno comunicati senza ritardo all'Amministrazione Provinciale.

2. Gli interventi definiti "d'urgenza" dall'art. 146 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, relativi all'esecuzione di operazioni di messa in asciutta completa o incompleta di un corso o di un bacino d'acqua, devono pervenire all'Amministrazione provinciale almeno 15 (quindici) giorni prima della loro effettuazione.

#### **ART. 20 - VIGILANZA E CONTROLLI**

1. Ogni pescatore è tenuto ad esibire i documenti di pesca, nonché il pescato ed i mezzi usati per la pesca, agli agenti adibiti alla vigilanza.

2. Ogni pescatore deve permettere agli agenti il controllo del cesto e/o degli altri contenitori usati per l'attività di pesca. Nel caso di diniego l'agente accertatore segnalerà il fatto al concessionario per l'adozione degli eventuali provvedimenti di carattere disciplinare.

#### **ART. 21 - SANZIONI**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 33 della Legge regionale n. 19 del 28.4.1998.

#### **ART. 22 - NORMA TRANSITORIA**

1. Per la stagione alieutica 2012 il termine per la trasmissione delle restrizioni dei Bacini di pesca, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del Regolamento, è posticipato al 10 febbraio 2012 e quello indicato all'art. 15 comma 2 è posticipato al 28 febbraio.